



# COMUNE DI GALLO MATESE

Provincia di Caserta

Sede legale: Via Roma 2 - 81010 Gallo Matese (CE) – Partita I.V.A. 00390470615 – Codice fiscale 82001650611  
Tel. 0823-945490 – fax 0823-945273 – [www.comune.gallomatese.ce.it](http://www.comune.gallomatese.ce.it) – pec [segreteria.gallomatese@asmepec.it](mailto:segreteria.gallomatese@asmepec.it)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA S.P. 89 E DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO CON GALLO CENTRO E VALLELUNGA”. CUP: H97H18002450003 - CIG: 87030239C5**

Domande e risposte ai quesiti posti dai concorrenti.

Spett. le Stazione Appaltante, sul disciplinare di gara al punto 12.1.11), è previsto di allegare nella Documentazione Amministrativa il documento “Patto di integrità” firmato digitalmente. Tale documento non è presente negli allegati messi a disposizione. Si chiede se trattasi di refuso riportato nel disciplinare di gara, oppure laddove tale documento sia necessario di allegarne copia in modo tale da poterlo inserire nella documentazione ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

R) Quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 12.1.11) è un mero refuso. Infatti, poiché la Stazione Appaltante non è soggetta al patto di integrità, nessun modello di dichiarazione è stato predisposto al riguardo. Pertanto gli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara non devono allegare alcuna dichiarazione in tal senso.

In riferimento alla dichiarazione di cui al punto b.10 pag 21 del Disciplinare in allegato al progetto a base di gara: “dichiarazione sostitutiva resa dal/i progettista/i dell’offerta tecnica, ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la capacità professionale in merito alla categoria ed importo dei lavori oggetto di appalto (Ordine professionale, data e numero di iscrizione) ed il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di non avere subito condanne con non menzione, di non essere incorsi in cause determinanti la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, di essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali”, SI CHIEDE se è necessaria la dichiarazione non essendo questo un bando di gara dove è prevista la progettazione esecutiva. In caso si dovesse allegare si chiede di precisare la categoria o categorie di appartenenza, gli importi dei lavori eseguiti in quanti anni ed i relativi gradi di complessità. Si chiede inoltre una proroga di 15 gg.

R) Poiché in caso di aggiudicazione dell’appalto gli elaborati tecnici e di contabilità costituenti l’offerta tecnica dovranno essere allegati al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progettista dell’offerta tecnica deve necessariamente rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti professionali in riferimento all’opera oggetto di appalto, nonché le dichiarazioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.

Le precisazioni richieste (categorie di appartenenza, importi dei lavori eseguiti, ecc.) non hanno alcuna attinenza con l'appalto in questione, essendo chiaramente palese che a base di gara è posto il progetto esecutivo approvato dalla S.A. e che non trattasi di bando di gara dove è prevista la progettazione esecutiva .

In merito alla richiesta di proroga di 15 gg. la stessa non viene concessa.

In merito al criterio A4 della griglia di valutazione, in caso di raggruppamento temporaneo, il possesso delle certificazioni richieste può essere dimostrato da un solo componente del raggruppamento, a prescindere che sia mandante o capogruppo? In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

R) Poiché la lex specialis non prevede alcuna distinzione, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, tra categorie prevalenti e categorie scorporabili (e dunque tutte le imprese raggruppate eseguono le medesime lavorazioni, non separabili né distinguibili, in termini qualitativi), tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo devono possedere le certificazioni di qualità, a prescindere che siano mandanti o capogruppi.

Quesito pervenuto il 28/04/2021

Salve, si chiede quanto di seguito:

- a pag 24 del disciplinare di gara viene riportato: “[...] il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è quello definito in sede d'offerta ed accettato dall'amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni, con una riduzione non superiore a 60 (sessanta) giorni. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al tempo di esecuzione previsto dal presente disciplinare e a quanto indicato nel bando di gara[...]”;
- a pag 25 del disciplinare di gara, nella tabella riassuntiva, viene riportato: “Riduzione del tempo totale previsto dal C.S.A. in percentuale e nella misura non superiore al 40%del tempo di esecuzione messo a base di gara (150 giorni), espresso in giorni naturali e consecutivi”;
- a pag 27 del disciplinare di gara viene riportato : “[...] Si precisa che, il punteggio tempo verrà arrotondato, per troncamento, alla terza cifra decimale e che l'offerta tempo, a pena di esclusione, non può essere superiore al 20% rispetto ai tempi indicati al precedente articolo 12.3, lett. D).[...]”.

R) Il ribasso massimo da poter attribuire all'elemento tempo è del 40%, come indicato a pag. 24 e 25 del disciplinare di gara. Pertanto, la percentuale non superiore al 20% riportata per mero errore a pag. 27 dello stesso disciplinare deve intendersi non superiore al 40%.